



REGIONE
LAZIO



Ente Parco Regionale
RIVIERA di ULISSE

Prot. 2304 del 27/04/2017

ORDINANZA DEL DIRETTORE

N. 02 del 2017

INTERDIZIONE TEMPORANEA DELL'AREA ARCHEOLOGICA NEL PARCO REGIONALE SUBURBANO DI GIANOLA E MONTE DI SCAURI

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 06 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree protette regionali" e s.m.i.;

Vista la L.R. 13 febbraio 1987, n. 15 Istituzione del "Parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri";

Visto il Regolamento di Attuazione, adottato dal Consorzio, Ente Gestore del Parco, con deliberazione di Assemblea n. 9 del 11 marzo 1997 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 32 del 20/11/2002, supplemento ordinario n. 1;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00274 del 08/08/2014 di nomina quale Direttore dell'Ente Parco Riviera di Ulisse dell'ing. Roberto Rotasso;

Vista la Determinazione n. 53 del 19/04/2017 "Apertura della stazione di inanellamento nell'Area Protetta di Gianola e Monte di Scauri dal 01 al 15 maggio 2017. Impegno di spesa";

Considerato che durante le attività di ricerca il personale tecnico specializzato procederà al censimento e alla schedatura degli uccelli migratori che faranno sosta nel promontorio di Gianola e che a tal fine verranno montate delle sottili reti tra la vegetazione;

Considerato che le attività della stazione di inanellamento si svolgeranno nell'area archeologica compresa tra la Cisterna Maggiore e la Villa di Mamurra;

Considerato che il sentiero archeologico che parte dalla sbarra di ferro situata su via del Porticciolo attraversa l'area interessata dalle attività di ricerca scientifica;

Ritenuto necessario evitare ogni interferenza con le attività di ricerca svolte nella stazione di inanellamento ed evitare ogni disturbo che possa spaventare ed allontanare gli uccelli;

Ritenuto opportuno ordinare il divieto di accesso all'area archeologica compresa tra la Cisterna Maggiore e la Villa di Mamurra per tutto il periodo di apertura della Stazione di inanellamento;

Ritenuto che il divieto di cui sopra debba essere operante dalla data del 2 maggio e fino al 15 maggio 2017, nei confronti di tutta la cittadinanza ad eccezione del personale del Parco Riviera di Ulisse nonché delle Forze dell'Ordine nello svolgimento del proprio servizio;

Ritenuto che la violazione alle disposizioni di cui al presente atto si configura, ai fini sanzionatori, qualora non costituisca più grave violazione, quale mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Parco suburbano regionale di Gianola e Monte di Scauri Art. 17, comma 3, numero 8, paragrafo 6 (*allontanarsi dagli itinerari predisposti o trasgredire le indicazioni contenute nella segnaletica o quelle fornite dal personale del Parco*);

Ritenuto di dover dare pubblicità al presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente Parco, la trasmissione alle Forze di Polizia dei comuni di Formia e Minturno, nonché ai fruitori dell'Area Protetta attraverso l'affissione presso gli accessi all'area interdetta e presso i punti informativi del Parco;


ORDINA

Per quanto espresso in premessa:

- 1) l'**interdizione temporanea**, dal 2 al 15 maggio 2017, dell'area archeologica del Parco di Gianola (evidenziata in cartografia);
- 2) la **chiusura al pubblico**, degli accessi all'area interdetta, con barriere fisiche ed apposizione di segnaletica riportante gli estremi della presente ordinanza;

DISPONE

- A. che il divieto di cui al punto 1 sia operante nei confronti di tutta la cittadinanza ad eccezione del personale del Parco Riviera di Ulisse nonché delle Forze dell'Ordine nello svolgimento del proprio servizio;
- B. Che venga predisposta idonea segnaletica presso gli ingressi del sentiero archeologico e presso i punti informativi del Parco;
- C. Che il Servizio Vigilanza dell'Ente Parco faccia rispettare la presente Ordinanza sanzionando eventuali violazioni come mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Parco suburbano regionale di Gianola e Monte di Scauri Art. 17, comma 3, numero 8, paragrafo 6 (*allontanarsi dagli itinerari predisposti o trasgredire le indicazioni contenute nella segnaletica o quelle fornite dal personale del Parco*);
- D. Che la presente ordinanza sia adeguatamente divulgata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente Parco, la trasmissione alle Forze di Polizia del comune di Formia nonché attraverso l'affissione presso gli accessi all'area interdetta e presso i punti informativi del Parco;



Gaeta, 27/04/2017

IL DIRETTORE
ing. Roberto Rotasso

